

(BUR20090136)

D.d.s. 23 febbraio 2009 - n. 1696

(5.3.4)

Modifica ed integrazioni del d.d.s. del 3 dicembre 2008 n. 14236 «Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI

Visto il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e s.m.i., che prevede e disciplina il rilascio – per gli impianti indicati all'allegato I – dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, atta a sostituire ogni visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale e recante le misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

Vista la legge regionale del 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», la quale prevede che dall'1 gennaio 2008 la provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale;

Richiamato il decreto del dirigente di Struttura del 3 dicembre 2008 n. 14236 avente ad oggetto «Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»;

Ravvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al medesimo provvedimento e ciò in quanto:

– si è riscontrata l'esigenza di non sovrapporre gli adempimenti richiesti ai gestori con altri obblighi già previsti da normative vigenti ed in corso di emanazione quali la compilazione di data-base relativi sia alle sezioni rifiuti che alle procedure previste dai sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME);

– di posticipare al 31 luglio 2009 la scadenza per la compilazione dell'applicativo denominato «AIDA» in quanto si rende necessaria una ulteriore fase di messa a regime del sistema;

– di non prevedere la validazione dei dati da parte di ARPA stabilendo invece che tali dati costituiscono il supporto alla stessa Agenzia per la programmazione delle attività di controllo e saranno oggetto di valutazione nel corso delle verifiche ordinarie/straordinarie. I relativi rapporti di prova unitamente a tutte le altre informazioni relative al Piano di Monitoraggio saranno tenuti a disposizione dell'autorità di controllo presso la sede dell'impianto;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Tutto ciò premesso,

Decreta

1. di modificare, per le ragioni meglio illustrate in premessa il proprio decreto n. 14236 del 3 dicembre 2008 concernente la messa a disposizione, da parte di ARPA Lombardia, per via telematica, di un applicativo atto a contenere tutti i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale;

2. di dare atto che tali dati saranno di supporto alla stessa Agenzia per la programmazione delle attività di controllo e saranno oggetto di valutazione nel corso delle verifiche ordinarie/straordinarie. Inoltre gli stessi, saranno messi a disposizione, tramite l'applicativo Regionale denominato «modulistica IPPC on line» a tutte le Province e ai Comuni interessati;

3. di stabilire che i rapporti di prova unitamente a tutte le altre informazioni relative al Piano di Monitoraggio devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo presso la sede dell'impianto;

4. di prorogare al 31 luglio 2009 la scadenza per la prima compilazione da parte dei gestori dell'applicativo «AIDA»;

5. di stabilire inoltre, che, a partire dall'anno 2010, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;

6. di prevedere che i gestori di impianti IPPC che effettuano attività di trattamento rifiuti e che già sono soggetti ad analoghi obblighi di compilazione (applicativo «ORSO») sono tenuti alla

compilazione dell'applicativo «AIDA» limitatamente ai dati non contemplati nell'applicativo denominato «ORSO»;

7. di prevedere altresì che i gestori di impianti presso i quali sono installati Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni gassose (SME) e che non sono collegati alla «Rete SME» di ARPA Lombardia, dovranno, oltre agli adempimenti già previsti in materia di SME, inserire nell'applicativo sopra richiamato i dati medi su base mensile;

8. di dare atto che rimane invariato tutto quant'altro disposto con il richiamato provvedimento n. 14236 del 3 dicembre 2008;

9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
prevenzione inquinamento atmosferico e impianti:
Carlo Ricotti

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

D.G. Casa e opere pubbliche

(BUR20090137)

D.d.u.o. 10 febbraio 2009 - n. 1164

(5.1.2)

Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2008 ai sensi della d.g.r. 28 giugno 1999 n. 6/43922

IL DIRIGENTE DELLA U.O. OPERE PUBBLICHE E WELFARE ABITATIVO

Vista la d.g.r. 28 giugno 1999 n. 6/43922 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 16 luglio 1999, 5° S.S. al n. 28), che al punto 2 del dispositivo aggiorna i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata per l'anno 1998 e stabilisce che i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata vengano successivamente aggiornati anno per anno, in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;

Visti i decreti 6 aprile 2000 n. 8819 di aggiornamento dei redditi per l'anno 1999, 4 giugno 2001 n. 13034 relativo ai redditi per l'anno 2000, 8 maggio 2002 n. 7760 relativo ai redditi per l'anno 2001, 5 maggio 2003 n. 7113 relativo ai redditi per l'anno 2002, 2 febbraio 2004 n. 1117 relativo ai redditi per l'anno 2003, 4 marzo 2005 n. 3351 relativo ai redditi per l'anno 2004, 27 gennaio 2006 n. 811 relativo ai redditi per l'anno 2005, 19 febbraio 2007 n. 1469 relativo ai redditi per l'anno 2006 e 11 febbraio 2008 n. 1088 relativo ai redditi per l'anno 2007;

Considerato che, in prossimità della scadenza della dichiarazione fiscale per i redditi percepiti nell'anno 2008, occorre aggiornare allo stesso anno i limiti corrispondenti per l'accesso ai contributi agevolati;

Visto che la variazione dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di dicembre 2008 rispetto al mese di dicembre 2007, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2009 n. 19 – S.O., è pari a 102;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e s.m.i. nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura ed in particolare la d.g.r. 21 dicembre 2007 n. 8/6268 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al dott. arch. Stefano Antonini l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;

Decreta

1. Di aggiornare i limiti di reddito per l'anno 2008 previsti per l'accesso all'edilizia agevolata, di cui al punto 2 del dispositivo della d.g.r. 43922/99, come segue:

- a) legge 457/78:
 - 1ª fascia € 20.757,00
 - 2ª fascia € 24.531,00
 - 3ª fascia € 41.208,00
- b) ll.rr. 3/82 e 32/85:
 - Fascia unica € 49.368,00

Per i finanziamenti della legge 457/78 al reddito imponibile deve essere applicato l'abbattimento di € 516,46 per ogni figlio a carico e un ulteriore abbattimento del 40% sui redditi da lavoro dipendente, prima di verificare la compatibilità con i limiti sopra descritti.